
1



Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale ...1, decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54, 95 capoversi 1 e 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federa-le³.

in applicazione della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e dei suoi allegati H e I,

in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 1972⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea,

in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 19946 sugli ostacoli tecnici agli scambi:

in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA⁸),

l FF ..

2 RS **946.51**

3 RS 101

4 RS **0.632.31**

5 RS **0.632.401**

6 RS **0.632.20** allegato 1A.6

7 RS **0.946.526.81**

8 Acronimo di «Mutual Recognition Agreement»

2017-.....

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 1: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità, disposizioni esecutive di natura tecnica e amministrativa

Art. 9a Disposizioni esecutive di natura tecnica e amministrativa

- ¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni tecniche e procedurali che precisano le prescrizioni tecniche. Nel fare ciò tiene conto delle prescrizioni tecniche, delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni armonizzate a livello internazionale.
- ² Può delegare all'unità amministrativa competente la facoltà di emanare simili disposizioni.

Art. 14 cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti la partecipazione finanziaria della Svizzera a strumenti di sorveglianza del mercato, risultanti dall'attuazione di accordi ai sensi del capoverso 1.

Art. 15a Atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea

- ¹ Il Consiglio federale provvede affinché atti delegati e atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea in virtù di prescrizioni giuridiche e amministrative ai sensi dell'allegato 1 del MRA, possano essere considerati nel diritto svizzero.
- ² A tale scopo, a seconda dell'importanza degli atti normativi, può:
 - emanare prescrizioni corrispondenti agli atti normativi o dichiarare applicabili determinati atti normativi,
 - autorizzare l'unità amministrativa competente a emanare prescrizioni corrispondenti agli atti normativi, ad adottare disposizioni o a dichiarare applicabili determinati atti normativi.
- ³ Titolo e fonti degli atti normativi dichiarati applicabili sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
- ⁴ Per quanto determinati atti normativi riguardino dettagli tecnici o amministrativi il cui disciplinamento sia aggiornato costantemente e di regola a corto termine, il Consiglio federale può prevedere che i rispettivi atti normativi siano applicabili anche in Svizzera nella versione vincolante per gli Stati membri dell'UE.

Art. 20b cpv. 2 e 3

² Gli organi di esecuzione sono autorizzati a comunicare ad autorità estere dati ai sensi del capoverso 1, anche partecipando a banche dati internazionali che prevedono lo scambio di dati ai fini della sorveglianza del mercato, se tali dati risultano indispensabili per la sorveglianza del mercato o per l'attuazione e l'esecuzione della collaborazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 14. Possono comunicare tali dati ad autorità o istituzioni estere unicamente se esse sono vincolate al segreto d'ufficio o sottostanno a regolamentazioni in materia di protezione dei dati equivalenti a quelli della Svizzera.

³ Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto risulti necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, renderli accessibili, scambiarli e pubblicarli in tale forma.

Π

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.